

APPROVATO DAL
CONSIGLIO CONFEDERALE
DEL 14 DICEMBRE 2012



IL SINDACATO DEI CITTADINI

UNIONE ITALIANA DEL LAVORO

❖ *Regolamento di Attuazione
dello Statuto Confederale*

1. ALBO NAZIONALE DELLE UNIONI NAZIONALI DI CATEGORIA, DELLE UNIONI REGIONALI, DELLE CAMERE SINDACALI TERRITORIALI.
(art. 9, comma 6)**1.1 ALBO DELLE UNIONI NAZIONALI DI CATEGORIA (UNC)**

Sono Unioni Nazionali di Categoria della UIL:

1. UNIONE ITALIANA DEI LAVORI AGROALIMENTARI - UILA;
2. UNIONE ITALIANA LAVORATORI CHIMICA, ENERGIA E MANIFATTURIERO - UILCEM.;
3. FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI EDILI, AFFINI E DEL LEGNO - FENEAL;
4. UNIONE ITALIANA LAVORATORI METALMECCANICI - UILM;
5. UNIONE ITALIANA LAVORATORI TESSILE E ABBIGLIAMENTO - UILTA;
6. UNIONE ITALIANA LAVORATORI CREDITO, ESATTORIE E ASSICURAZIONI - UILCA;
7. UNIONE ITALIANA LAVORATORI DELLA COMUNICAZIONE – UILCOM;
8. UNIONE ITALIANA LAVORATORI POSTELEGRAFONICI - UILPOSTE;
9. UNIONE ITALIANA LAVORATORI TURISMO, COMMERCIO E SERVIZI - UILTUCS;
10. UNIONE ITALIANA LAVORATORI TRASPORTI - UIL TRASPORTI;
11. UNIONE ITALIANA LAVORATORI SCUOLA - UIL SCUOLA;
12. UNIONE ITALIANA LAVORATORI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - UILPA;
13. UNIONE ITALIANA LAVORATORI PENSIONATI - UILP;
14. UNIONE ITALIANA LAVORATORI ORGANI COSTITUZIONALI - UIL OO.CC.;
15. UNIONE ITALIANA LAVORATORI - FEDERAZIONE POTERI LOCALI - UIL FPL;
16. UNIONE ITALIANA LAVORATORI TEMPORANEI, AUTONOMI, ATIPICI E PARTITE IVA - UIL TEMP@;
17. UNIONE ITALIANA LAVORATORI RICERCA, UNIVERSITÀ E AFAM – UILRUA;
18. UNIONE ITALIANA LAVORATORI TESSILE, ENERGIA, CHIMICA – UILTEC.

Le Unioni Nazionali di Categoria hanno sede in Roma.

1.2 ALBO DELLE UNIONI REGIONALI (UR)

Sono Unioni Regionali della UIL:

1. UNIONE REGIONALE UIL DELL' ABRUZZO;
2. UNIONE REGIONALE UIL DELLA BASILICATA;
3. UNIONE REGIONALE UIL DELLA CALABRIA;
4. UNIONE REGIONALE UIL DELLA CAMPANIA;
5. UNIONE REGIONALE UIL DELL' EMILIA ROMAGNA;
6. UNIONE REGIONALE UIL DEL FRIULI - VENEZIA GIULIA ;
7. UNIONE REGIONALE UIL DEL LAZIO;
8. UNIONE REGIONALE UIL DELLA LIGURIA;
9. UNIONE REGIONALE UIL DELLA LOMBARDIA;
10. UNIONE REGIONALE UIL DELLE MARCHE;
11. UNIONE REGIONALE UIL DEL MOLISE;
12. UNIONE REGIONALE UIL DEL PIEMONTE;
13. UNIONE REGIONALE UIL DELLA PUGLIA;
14. UNIONE REGIONALE UIL DELLA SARDEGNA;
15. UNIONE REGIONALE UIL DELLA SICILIA;
16. UNIONE REGIONALE UIL DELLA TOSCANA;
17. UNIONE TERRITORIALE UIL DELL' UMBRIA;
18. UNIONE REGIONALE UIL DELLA VALLE DI AOSTA;
19. UNIONE REGIONALE UIL DEL VENETO.

Le Unioni Regionali hanno sede, di norma, nel capoluogo di Regione. La Camera Sindacale Territoriale del capoluogo di regione è accorpata con la rispettiva Unione Regionale.

Le Camere Sindacali di Aosta, Bolzano e Trento assumono anche le funzioni proprie delle Unioni Regionali.

1.3 ALBO DELLE CAMERE SINDACALI TERRITORIALI (CST)

Sono Camere Sindacali Territoriali della UIL:

- | | |
|---|----------------------------|
| 1. CST di AGRIGENTO; | 36. CST di FOGGIA; |
| 2. CST di ALESSANDRIA; | 37. CST di FORLÌ; |
| 3. CST di ANCONA; | 38. CST di FROSINONE; |
| 4. CSR DI AOSTA ; | 39. CST di GENOVA; |
| 5. CST di AREZZO ; | 40. CST di GORIZIA; |
| 6. CST di ASCOLI PICENO; | 41. CST di GROSSETO; |
| 7. CST di ASTI; | 42. CST di IMPERIA; |
| 8. CST di AVELLINO; | 43. CST di ISERNIA; |
| 9. CST di BARI; | 44. CST di IVREA; |
| 10. CST di BARLETTA – ANDRIA - TRANI | 45. CST di L’AQUILA; |
| 11. CST di BELLUNO ; | 46. CST di LA SPEZIA; |
| 12. CST di BENEVENTO; | 47. CST di LATINA; |
| 13. CST di BERGAMO; | 48. CST di LECCE; |
| 14. CST di BIELLA; | 49. CST di LECCO; |
| 15. CST di BOLOGNA; | 50. CST di LIVORNO; |
| 16. CSR di BOLZANO – UIL - SGK ALTO
ADIGE SUD TIROL; | 51. CST di LODI; |
| 17. CST di BRESCIA; | 52. CST di LUCCA; |
| 18. CST della BRIANZA; | 53. CST di MACERATA; |
| 19. CST di BRINDISI; | 54. CST di MANTOVA; |
| 20. CST di CAGLIARI; | 55. CST di MASSA CARRARA; |
| 21. CST di CALTANISSETTA; | 56. CST di MATERA; |
| 22. CST di CAMPOBASSO; | 57. CST di MILANO; |
| 23. CST di CASERTA; | 58. CST di MESSINA; |
| 24. CST di CATANIA; | 59. CST di MODENA; |
| 25. CST di CATANZARO; | 60. CST di NAPOLI; |
| 26. CST di CESENA; | 61. CST di NOVARA; |
| 27. CST di CHIETI; | 62. CST di NUORO; |
| 28. CST di COMO; | 63. CST di ORISTANO; |
| 29. CST di COSENZA; | 64. CST di PADOVA; |
| 30. CST di CREMONA; | 65. CST di PALERMO; |
| 31. CST di CROTONE; | 66. CST di PARMA; |
| 32. CST di CUNEO; | 67. CST di PAVIA; |
| 33. CST di ENNA; | 68. CST di PERUGIA; |
| 34. CST di FERRARA; | 69. CST di PESARO - URBINO |
| 35. CST di FIRENZE; | 70. CST di PESCARA |
| | 71. CST di PIACENZA |
-

72. CST di PISA	91. CST di TARANTO
73. CST di PISTOIA	92. CST di TERAMO
74. CST di PORDENONE	93. CST di TERNI
75. CST di POTENZA	94. CST di TORINO
76. CST di PRATO	95. CST di TRAPANI
77. CST di RAGUSA	96. CSR di TRENTO
78. CST di RAVENNA	97. CST di TREVISO
79. CST di REGGIO CALABRIA	98. CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO UIL DI TRIESTE
80. CST di REGGIO EMILIA	99. CST di UDINE
81. CST di RIETI	100. CST di VARESE
82. CST di RIMINI	101. CST di VENEZIA
83. CST di ROMA	102. CST del VERBANO - CUSIO - OSSOLA
84. CST di ROVIGO	103. CST di VERCELLI
85. CST di SALERNO	104. CST di VERONA
86. CST di SASSARI	105. CST di VIBO VALENTIA
87. CST di SAVONA	106. CST di VICENZA
88. CST di SIENA	107. CST di VITERBO
89. CST di SIRACUSA	
90. CST di SONDRIO	

Le Camere Sindacali Territoriali hanno sede, di norma, nella città capoluogo di provincia.

Le Camere Sindacali Territoriali di Cesena e di Ivrea, pur non essendo localizzate in capoluoghi di provincia assumono le funzioni proprie delle Camere Sindacali Territoriali.

2. RESPONSABILITA' GESTIONALE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA. (art.9)

2.1 CONTI CORRENTI DELLE STRUTTURE UIL

Tutte le operazioni di traenza sui conti correnti bancari o postali comunque aperti dalle strutture della UIL di qualsiasi livello, comprese le strutture UIL indicate nell'art. 4 del vigente Statuto, devono essere effettuate esclusivamente con doppia firma congiunta, previa delibera dell'organo competente, una delle quali deve essere, obbligatoriamente, quella del Tesoriere della struttura o altra figura dedicata nelle strutture diverse dalla UIL.

Ferma restando la piena autonomia giuridica, amministrativa e politico-organizzativa sancita dal comma otto dell'art. 9 del vigente Statuto confederale, l'apertura di qualsiasi nuovo conto corrente o conto di deposito presso Istituti di Credito da parte delle strutture Confederali di qualsiasi livello, delle Unioni Nazionali di Categoria della UIL, nonché degli Enti, Associazioni e Coordinamenti comunque indicati all'art. 4 dello Statuto, è subordinata al rilascio di una attestazione Confederale rilasciata dall'Ufficio Organizzazione Confederale dalla quale risulti che chi chiede l'apertura del predetto conto corrente o conto di deposito interviene a nome e per conto della struttura in quanto legittimato pro-tempore dallo Statuto. Nella dichiarazione dovrà essere precisato che tutte le operazioni di traenza sui predetti conti correnti o di deposito, devono essere effettuate a doppia firma congiunta. Analoga procedura deve essere prevista per i Sindacati Territoriali di categoria verso la propria Unione Nazionale di Categoria.

2.2 TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

Tutte le strutture della UIL, indicate ai punti 1.1, 1.2 e 1.3 del presente Regolamento, devono tenere aggiornate le registrazioni contabili e annotare le somme entrate e le somme spese o impegnate, su apposito libro di prima nota in modo tale che sia sempre possibile analizzare i costi ed i ricavi della struttura, le eventuali esposizioni debitorie, le posizioni creditorie maturate nonché la complessiva situazione patrimoniale. Le medesime strutture sono tenute, inoltre, ad effettuare almeno ogni quattro mesi la riconciliazione tra le registrazioni contabili e le scritture dei conti correnti ed a conservare, a partire dal 1 gennaio 2013, tutti gli estratti conto bancari per almeno un triennio successivo all'approvazione del rendiconto.

Ai fini del corretto svolgimento degli auditing che la Confederazione dispone ai fini della verifica sui propri interventi di natura amministrativa o finanziaria in favore delle strutture, così come previsto dall'art. 9, comma nono, del vigente Statuto, le Unioni Regionali e le Camere Sindacali Territoriali, sono tenute a depositare presso la Confederazione nazionale le coordinate IBAN di tutti i conti correnti da loro aperti a qualsiasi nome e titolo. Il mancato rispetto della presente disposizione comporta il commissariamento amministrativo obbligatorio ad acta della struttura, salvo che il fatto non richieda ulteriori interventi.

Per perseguire l'obiettivo di credibilità dell'azione della UIL e garantire la piena trasparenza amministrativa nei confronti degli iscritti, degli interlocutori istituzionali e sociali, tutte le UR e le UNC, devono pubblicare sul proprio sito internet, entro il 30 settembre di ogni anno, i rendiconti di spesa dell'anno precedente, accompagnati dalla certificazione di revisione contabile.

Agli obblighi derivanti dai precedenti capoversi 1 e 2 sono soggette anche le strutture di categoria di qualsiasi livello, che sono tenute a depositare le coordinate IBAN presso la propria Segreteria Nazionale di categoria.

2.3 RENDICONTI - PREVENTIVI DI SPESA

Tutte le strutture della UIL, sia confederali che di categoria, sono tenute a sottoporre entro il 31 marzo di ogni anno, per i rendiconti di cassa od entro il 30 giugno di ogni anno, per i rendiconti di competenza, al competente organo, per la loro approvazione, il rendiconto consuntivo dell'anno precedente preventivamente verificato dal Collegio dei Revisori dei conti, la situazione patrimoniale e finanziaria della struttura ed il preventivo di spesa per l'anno in corso, redatti secondo lo schema appositamente predisposto dalla Confederazione. Eventuali eccezionali deroghe al limite temporale del 31 marzo, ovvero del 30 giugno, devono essere autorizzate per iscritto dalla Confederazione per le Unioni Regionali e le Camere Sindacali Territoriali e dalla Segreteria Nazionale di categoria per i Sindacati regionali o territoriali di categoria.

Il rendiconto consuntivo deve essere corredato del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Il rendiconto di spesa e la situazione patrimoniale e finanziaria, aggiornati alla data dell'evento e preventivamente verificati dal Collegio dei Revisori dei conti, devono essere presentati al Congresso. Devono altresì essere presentati all'Organo di voto nel caso di sostituzione del Segretario Generale e/o del Tesoriere della struttura.

Gli organi abilitati all'approvazione del rendiconto consuntivo di spesa sono:

▪ per la Confederazione:	Esecutivo Confederale Nazionale;
▪ per le Unioni Nazionali di Categoria:	Esecutivo Nazionale della Unione Nazionale di Categoria;
▪ per le Unioni Regionali:	Esecutivo Confederale Regionale;
▪ per i Sindacati Regionali di Categoria	Esecutivo Regionale di Categoria;
▪ per le Camere Sindacali Territoriali	Esecutivo Confederale della Camera Sindacale Territoriale;
▪ per i sindacati Territoriali di Categoria	Consiglio Territoriale della categoria;

Sul verbale di riunione dell'organo che approva il conto consuntivo di spesa deve essere riportato anche il risultato di gestione al 31 dicembre dell'anno precedente ovvero alla data di sostituzione del Segretario Generale e/o del Tesoriere della struttura di qualsiasi livello.

Le disposizioni previste ai punti 2.2 paragrafi 2 e 3 ed al punto 2.3 paragrafo 2 decorrono a partire dall'anno successivo a quello di chiusura del sedicesimo Congresso Confederale della UIL.

2.4 DEPOSITO DEI RENDICONTI E DEI PREVENTIVI DI SPESA

Nei 15 giorni successivi alla loro approvazione, il rendiconto consuntivo di spesa dell'anno precedente ed il conto preventivo per l'anno in corso devono essere depositati, corredati del verbale del Collegio dei Revisori dei conti e degli estratti conto bancari o postali intestati alla struttura ed aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente:

- presso la Confederazione: dalle Unioni Regionali; dalle Unioni Nazionali di Categoria e dalle Camere Sindacali-Territoriali;
- presso le Unioni Nazionali di Categoria: dai Sindacati Regionali e Territoriali di Categoria;
- presso le Unioni Regionali: dalle Camere Sindacali Territoriali e dai Sindacati Regionali di Categoria;
- presso il Sindacato Regionale di Categoria: dai Sindacati Territoriali di Categoria;
- presso le Camere Sindacali Territoriali: dai Sindacati Territoriali di Categoria.

In caso di mancato deposito del rendiconto consuntivo di spesa entro i termini

precedentemente indicati, il Tesoriere deve motivare tempestivamente, alla struttura presso cui avrebbe dovuto depositare la predetta documentazione contabile, le motivazioni che hanno impedito il deposito stesso. Trascorsi ulteriori 30 giorni senza che si sia ottemperato al deposito del rendiconto consuntivo di spesa dell'anno precedente e del conto preventivo per l'anno in corso, il Tesoriere decade e viene disposta, dalla struttura di livello immediatamente superiore, con procedura di urgenza, la gestione amministrativa "ad acta" per un periodo massimo di 90 giorni.

2.5 PROPRIETÀ IMMOBILIARI

Nell'ipotesi in cui una delle strutture UIL, di qualsiasi livello, ravvisi necessario o utile procedere all'acquisto di immobili, potrà essere costituita apposita società che, ove ne ritenga ricorrere le condizioni, procederà al detto acquisto. Le anzidette società potranno essere costituite, anche in forma mista, esclusivamente dalla UIL e/o dalle sue strutture. I Segretari Generali che intervengono nella costituzione delle anzidette società o comunque nell'atto di acquisto della proprietà immobiliare, lo fanno su esplicito mandato del competente organo di voto nella loro qualità di legali rappresentanti pro-tempore della struttura interessata alla costituzione della società stessa o all'acquisto dell'immobile.

Tutte le strutture confederali prima di avviare le procedure per la costituzione della società o per l'acquisto della proprietà immobiliare devono darne comunicazione scritta alla Confederazione allegando alla stessa copia della delibera assunta dall'organo di voto, la composizione dell'eventuale società che acquista l'immobile e la documentazione catastale, compreso il certificato di provenienza e gli eventuali carichi ipotecari gravanti sull'immobile da acquistare.

2.6 RESPONSABILITÀ

Fermo restando quanto previsto dall'art. 9, ultimo comma, dello Statuto Confederale, il Tesoriere della struttura che risulti inadempiente alle norme previste dallo Statuto e/o dal suo Regolamento di Attuazione è soggetto ad una delle sanzioni previste dall'articolo 50 dello Statuto.

Per quanto riguarda l'applicazione del medesimo art. 9, ultimo comma, dello Statuto, per i casi derivanti da eventuali condanne per vertenzialità relative a modalità di applicazione del contratto di lavoro (*livello di inquadramento, tipologia del contratto, ecc.*), è demandata alla Confederazione la valutazione di merito sulle responsabilità. Queste inadempienze sono inoltre soggette ad una delle sanzioni previste dall'articolo 50 dello Statuto.

3. AGIBILITA' SINDACALI ORGANISMI DI BASE (*art. 12, II^ c.*)

Tutte le agibilità sindacali di competenza degli organismi di base della UIL derivanti da leggi, contratti e/o regolamenti interni od esterni, costituiscono il monte delle agibilità del Gruppo Aziendale UIL (GAU).

Le modalità di gestione sono contenute nell'apposito "Regolamento per l'agibilità degli organismi di base della UIL " che ogni Unione Nazionale di Categoria è tenuta ad emanare.

Il Regolamento deve rispondere a criteri di massima trasparenza e deve in ogni caso definire sia il livello di responsabilità per l'attribuzione e la gestione delle agibilità sindacali che la quota riservata al delegato responsabile dei Servizi UIL per lo svolgimento della sua attività.

4. COMPOSIZIONE DEI CONSIGLI ESECUTIVI E DI VOTO SUL TERRITORIO (artt. 14, II° e V° c. - 20, u.c. - 21, u.c. - 26, u.c. - 27, u.c. - 51)

4.1 COMPOSIZIONE E CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO CONFEDERALE DELLA CAMERA SINDACALE TERRITORIALE (art. 20, u. c.)

Il Consiglio Confederale della Camera Sindacale Territoriale viene eletto dal Congresso con voto palese su lista unica concordata con il seguente criterio numerico:

- ◆ CST fino a 10.000 iscritti: fino a 71 componenti;
- ◆ CST oltre i 10.000 iscritti: fino a 91 componenti.

Nella composizione dell'Organo di voto è necessario tenere conto in modo equilibrato della presenza di genere che, tendenzialmente, deve essere in rapporto al numero delle iscritte nelle categorie del territorio nonché di una rappresentanza delle diverse età, dei servizi territoriali della UIL e dei rappresentanti sindacali di base.

Concorrono, inoltre, alla sua composizione:

- tutte le categorie in base al loro peso;
- la Responsabile territoriale del Coordinamento Pari Opportunità – Politiche di genere;
- i Responsabili delle Camere Sindacali zonali o delle sedi camerali dei comuni più significativi.

In ogni caso nessuna categoria può partecipare alla composizione del Consiglio Confederale Territoriale con un numero di rappresentanti superiore al 30%, arrotondato per difetto, del totale degli eletti.

Il Consiglio Confederale della Camera Sindacale Territoriale è convocato di norma dal Segretario Generale della CST e si riunisce almeno ogni quattro mesi ed ogni qualvolta la Segreteria della Camera Sindacale lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei componenti del Consiglio Confederale Territoriale stesso.

Nell'ipotesi in cui la convocazione sia ritenuta necessaria dalla maggioranza della Segreteria della Camera Sindacale Territoriale o sia richiesta da almeno un terzo dei componenti il Consiglio Confederale Territoriale, il Consiglio stesso deve essere convocato dal Segretario Generale con procedura d'urgenza e la riunione deve avvenire entro i quindici giorni successivi alla data di ricevimento della richiesta stessa. In questo caso la convocazione dell'Organo di voto deve prevedere nell'ordine del giorno dei lavori la discussione dei motivi che sono oggetto della richiesta di convocazione.

Ove il Segretario Generale della Camera Sindacale Territoriale non provveda a convocare con procedura d'urgenza il suddetto Organo di voto ovvero non inserisca nell'ordine del giorno dei lavori l'argomento oggetto della decisione della Segreteria ovvero della richiesta scritta, la convocazione del Consiglio Confederale Territoriale è disposta, sempre con procedura d'urgenza, dalla struttura di livello immediatamente superiore.

4.2 COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI ESECUTIVI E DI GESTIONE DELLA CST (art.21, u. c. - art. 51, 1 comma)

L'Esecutivo della Camera Sindacale Territoriale opera come organo collegiale; è formato sulla base delle esigenze funzionali della Camera Sindacale stessa e deve essere rappresentativo, in equilibrata rappresentanza di genere, di tutti i settori nei quali è strutturata la Confederazione.

Il Segretario Generale, la Segreteria ed il Tesoriere sono eletti, nell'ordine, dal Consiglio Confederale Territoriale della struttura con voto palese, distinto e separato l'uno dall'altro.

Il numero dei componenti la Segreteria della Camera Sindacale Territoriale è in stretto rapporto alla dimensione organizzativa della struttura:

-
- fino a 10.000 iscritti: il Consiglio Confederale Territoriale elegge il Segretario Generale, il Segretario alle Politiche Organizzative ed al Proselitismo e un Segretario territoriale;
 - oltre i 10.000 iscritti il Consiglio Confederale Territoriale può eleggere oltre al Segretario Generale e al Segretario alle Politiche Organizzative ed al Proselitismo, fino a tre Segretari territoriali.

I componenti di Segreteria ed il Tesoriere sono eletti su proposta del Segretario Generale.

4.3 COMPOSIZIONE E CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO CONFEDERALE REGIONALE UIL (art. 26, u. c.)

Il Consiglio Confederale Regionale è formato fino ad un massimo di 151 componenti. Nella composizione del Consiglio Confederale Regionale è necessario tenere conto in modo equilibrato della diversità di genere che, tendenzialmente, deve essere in rapporto al numero delle iscritte nelle categorie del territorio regionale nonché di una rappresentanza delle diverse età.

Fanno comunque parte del Consiglio Confederale Regionale di cui all'art. 26 dello Statuto Confederale:

- i Responsabili regionali di tutte le strutture UIL comunque indicate nell' articolo 4 dello Statuto Confederale;
- il Presidente del Collegio dei Probiviri regionale;
- il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti regionale;
- il Presidente del Comitato regionale INPS di designazione UIL;
- la Responsabile regionale del Coordinamento Pari Opportunità – Politiche di genere;

Partecipano altresì, senza diritto di voto:

- i componenti del Collegio Regionale dei Probiviri;
- i componenti del Collegio Regionale dei Revisori dei conti;
- i componenti del Comitato Regionale e dei Comitati Provinciali INPS di designazione UIL;
- i componenti dei Comitati Consultivi Provinciali INAIL designati dalla UIL.

In ogni caso nessuna categoria può partecipare alla composizione del Consiglio Confederale Regionale con un numero di rappresentanti superiore al 30%, arrotondato per difetto, del totale degli eletti.

Il Consiglio Confederale Regionale è convocato, di norma, dal Segretario Generale dell'Unione Regionale; si riunisce due volte l'anno ed ogni qualvolta la Segreteria della stessa UR lo ritenga necessario ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti.

Nell'ipotesi in cui la convocazione sia ritenuta necessaria dalla Segreteria dell'Unione Regionale o sia chiesta da almeno un terzo dei suoi componenti, il Consiglio Confederale Regionale deve essere convocato con procedura d'urgenza e la riunione deve avvenire entro i quindici giorni successivi alla data di ricevimento della richiesta stessa. In questo caso la convocazione dell'organo di voto deve prevedere nell'ordine del giorno dei lavori la discussione dei motivi che sono oggetto della richiesta di convocazione.

Ove il Segretario Generale dell'Unione Regionale non provveda a convocare con procedura d'urgenza il suddetto organo di voto ovvero non inserisca nell'ordine del giorno dei lavori l'argomento oggetto della decisione della Segreteria o della richiesta scritta, la convocazione del Consiglio Confederale Regionale può essere disposta, sempre con procedura d'urgenza, dalla Confederazione.

4.4 COMPOSIZIONE DELL'ESECUTIVO CONFEDERALE REGIONALE (art.27, u. c.)

Oltre alla Segreteria e al Tesoriere, fanno parte dell'Esecutivo Confederale Regionale in modo equilibrato:

- i Segretari Generali delle maggiori categorie regionali della UIL;
-

-
- i Segretari Generali delle Camere Sindacali Territoriali della regione;
 - la Responsabile regionale del Coordinamento Pari Opportunità – Politiche di genere;

Partecipano ai lavori dell'Esecutivo Confederale Regionale con voto consultivo, se non già eletti:

- i Responsabili regionali del CAF e dell'ITAL,;
- il Responsabile regionale del coordinamento Artigianato;
- il Presidente del Collegio regionale dei Proviviri .
- il Presidente del Collegio regionale dei Revisori dei conti;

4.5 COMPOSIZIONE DELLA SEGRETERIA REGIONALE

(art.25)

I Consigli Confederali delle Unioni Regionali, in quanto struttura unificata con la Camera Sindacale Territoriale del capoluogo di regione, possono eleggere una Segreteria regionale composta fino a un massimo di sei componenti oltre al Segretario Generale.

Nella fase di accorpamento delle strutture, il numero dei componenti di Segreteria sarà definito di concerto con la Segreteria Confederale.

4.6 COMPOSIZIONE DEGLI ORGANISMI DELLA UIL PENSIONATI

(art. 14, II° c.)

Per rispondere alle specifiche esigenze e peculiarità di tutti i pensionati iscritti alla UIL e favorire il coinvolgimento diretto di tutte le categorie e di tutti gli Enti, Società, Associazioni e Coordinamenti della UIL nelle azioni di proselitismo, gli organi statutari della UIL Pensionati, a tutti i livelli, sono proposti in accordo e di concerto tra le Segreterie della competente struttura UILP e della struttura confederale UIL del medesimo livello.

Ove non si raggiunga un accordo sulla proposta di composizione, l'onere del concerto viene trasferito alle rispettive Segreterie del livello immediatamente superiore.

La carica di componente la Segreteria o di Tesoriere della UIL Pensionati, a tutti i livelli, non può essere ricoperta nella medesima funzione del medesimo livello per un periodo complessivamente superiore ai tre mandati congressuali.

4.7 LIMITI DI ETÀ E DI MANDATO

(art. 51)

Le norme previste dall'art. 51, primo comma, decorrono a partire dal prossimo congresso di ogni struttura.

Le norme previste dall'art. 51, secondo comma, per la parte relativa solo ai componenti di segreteria o al tesoriere e quarto comma, decorrono a partire dal giorno successivo alla data di chiusura del 16° Congresso confederale.

5. CONGRESSO CONFEDERALE: CONVOCAZIONE, SVOLGIMENTO E PROCEDURE ELETTORALI

(artt. 30, IV° c., - 32, II° c. lettera b, - 44, III° c., lettera c, e u. c.)

5.1 CONVOCAZIONE DEL CONGRESSO CONFEDERALE

La data, la località e le norme di svolgimento del Congresso vengono fissati dal Consiglio Confederale Nazionale almeno sei mesi prima della data del suo svolgimento. Il Consiglio Confederale Nazionale delibera inoltre il Regolamento Congressuale contenente le norme relative alla modalità di partecipazione, al numero dei delegati di competenza di ciascuna struttura e le procedure elettorali.

Ferma restando la piena rappresentatività congressuale nella formazione delle decisioni, nessun Sindacato di categoria può partecipare ai Congressi confederali, di qualsiasi livello, con un numero di delegate/delegati superiore al 30% della platea congressuale espressa dai Sindacati di categoria.

Per rispondere alle specifiche esigenze e peculiarità di tutti i pensionati iscritti alla UIL e favorire il coinvolgimento diretto di tutte le strutture di categoria e degli Enti, Società, Associazioni e Coordinamenti della UIL, nelle azioni di proselitismo, i delegati della UIL Pensionati da eleggere per la partecipazione ai congressi confederali di qualsiasi livello sono proposti con le stesse modalità ed in analogia a quanto previsto nel precedente punto 4.6, paragrafi 1 e 2.

5.2 ELETTIVITÀ DELLE CARICHE

Tutte le cariche nelle strutture della UIL, di ogni ordine e grado, sono elettive.

5.3 ELEZIONI DI I° E DI II° GRADO

Le elezioni nei GAU, nelle Leghe dei lavoratori agricoli, nelle Leghe dei pensionati e nei Coordinamenti di bacino dei Lavoratori del settore Artigiano sono di primo grado nel senso che hanno diritto di voto tutti gli iscritti alla data di convocazione del Congresso Confederale, in regola con la tessera UIL e con il pagamento dei contributi.

Nelle elezioni di primo grado il voto è diretto e segreto e non può essere espresso per interposta persona. Tutte le altre elezioni sono di secondo grado nel senso che il voto si esprime attraverso un delegato già eletto.

Ogni delegato dispone di tanti voti per quanti sono gli iscritti da lui rappresentati.

5.4 ELEZIONE DEGLI ORGANI STATUTARI

L'elezione in sede congressuale ai vari livelli degli organi statutari di voto e di controllo delle strutture della UIL avviene, di norma, con voto palese su lista unica concordata.

Tuttavia, se lo richiede con atto formale sottoscritto e presentato in Congresso un numero di delegati rappresentanti almeno il 20% dei voti congressuali e di almeno 3 diverse strutture, si attivano le procedure per il voto segreto. In questo caso dovranno essere predisposte due o più liste contenenti ciascuna un numero massimo di candidati pari a quello da eleggere e l'organo sarà eletto attribuendo alle liste un numero di posti proporzionale ai voti riportati da ciascuna lista. Acquisito il numero dei posti da attribuire ad ogni lista vengono proclamati eletti i candidati che, su ogni singola lista, hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità viene proclamato eletto il candidato con la maggiore anzianità di iscrizione alla UIL.

L'elezione degli altri Organi dirigenti delle strutture e dei delegati per le istanze superiori avviene con voto palese su lista unica concordata.

5.5 COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE

Contestualmente alla convocazione del Congresso, il Consiglio Confederale Nazionale della UIL, su proposta della Segreteria Confederale, nomina la Commissione Elettorale centrale composta da almeno 5 (*cinque*) componenti, tra cui il Presidente, che ha i seguenti compiti:

- a) decidere, inappellabilmente, sui ricorsi di secondo grado per eventuali irregolarità e/o infrazioni commesse in sede di elezione;
- b) decidere, inappellabilmente, sui ricorsi di secondo grado per esclusione o inclusione di candidati.

5.6 CONVOCAZIONE DEL CONGRESSO STRAORDINARIO

La ricostituzione degli Organi di voto e di controllo delle strutture confederali verso le quali è stato disposto un intervento straordinario ai sensi dell'art. 47 dello Statuto confederale e/o del punto 9.1 del presente Regolamento di Attuazione, avviene in sede di Congresso straordinario della struttura stessa ovvero, qualora il Commissario straordinario accerti che siano d'accordo almeno i due terzi delle strutture interessate, la ricostituzione degli Organi di voto e di controllo avviene in sede di Assemblea Congressuale straordinaria che ha gli stessi poteri di un Congresso straordinario. In quest'ultima ipotesi i delegati dei Sindacati di categoria all'Assemblea Congressuale straordinaria della struttura confederale sono eletti, a maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti, dai rispettivi Organi di voto e comunicati per iscritto e nei termini di rito, al Commissario Straordinario per la convocazione dell'Assemblea Congressuale straordinaria.

La data, la località e le norme di svolgimento del Congresso straordinario ovvero dell'Assemblea Congressuale straordinaria contenente anche il numero dei delegati di competenza di ciascun sindacato di categoria, nonché le procedure elettorali, vengono fissati dal Commissario straordinario, d'intesa con la struttura che lo ha nominato, almeno 30 giorni prima dello svolgimento del Congresso straordinario o dell'Assemblea Congressuale straordinaria.

6. COMPOSIZIONE, NORME DI CONVOCAZIONE E DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI DELEGATI, DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE E DEL CONSIGLIO CONFEDERALE NAZIONALE

(art. 31, u. c., - 32, u. c., - 34, I° c.)

6.1 L'ASSEMBLEA DEI DELEGATI

L'Assemblea Nazionale dei delegati UIL è convocata con cadenza annuale come momento di confronto dell'esperienza, per la discussione delle politiche sindacali e delle scelte adottate dagli Organi per dibattere su come divulgarle tra i lavoratori, per approfondire come utilizzare al meglio i diritti sindacali delle lavoratrici e dei lavoratori.

L'Assemblea Nazionale dei Delegati UIL è composta da delegati RSU, RSA, RLS e RLST indicati dalle Unioni Nazionali di categoria nel numero ad ognuna attribuito, di volta in volta, dalla Confederazione.

Partecipano ai lavori dell'Assemblea rappresentanti delle Unioni Nazionali di categoria, delle Unioni Regionali, dei Servizi UIL e delle leghe dei Pensionati.

In quanto organo consultivo, i lavori dell'Assemblea Nazionale dei Delegati non possono concludersi con un voto deliberante.

6.2 L'ASSEMBLEA NAZIONALE

(art. 31)

6.2.A COMPOSIZIONE

L'Assemblea Nazionale è composta:

- a) dai componenti eletti o di diritto, anche con voto consultivo, del Consiglio Confederale Nazionale;
- b) dai componenti il Collegio dei Probiviri ed il Collegio dei Revisori dei conti;
- c) dal Segretario Generale di ciascuna Camera Sindacale Territoriale ovvero, nel caso in cui questo sia già stato eletto in uno degli organi indicati ai precedenti punti a) e b), da un componente della rispettiva Segreteria camerale all'uopo designato;
- d) dai designati dalle Unioni Regionali UIL in ragione di 1 componente ogni 20.000 iscritti o frazione superiore a 10.000;
- e) dai designati dall'Unione Nazionale di Categoria in ragione di 1 componente ogni 6.000 iscritti o frazione superiore a 1.000 e con un massimo di 10 componenti per ciascuna categoria;
- f) da un minimo di 10 componenti dell'apparato Confederale nominati dalla Segreteria Confederale.

Fanno inoltre parte dell'Assemblea Nazionale, se non già facenti parte degli organismi statuari indicati ai precedenti punti a) e b):

- le donne elette nelle Segreterie delle Unioni Nazionali di Categoria, delle Unioni Regionali, delle Camere Sindacali Territoriali;
- i dirigenti degli Organi Nazionali delle strutture comunque indicate nell'art. 4 dello Statuto Confederale.

6.2.B CONVOCAZIONE

L'Assemblea Nazionale si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno su iniziativa della Segreteria Confederale che ne fissa la data (*di norma il giorno 5 marzo*), la località e l'ordine del giorno dei lavori.

6.2.C SVOLGIMENTO

I lavori dell'Assemblea Nazionale sono aperti da un componente la Segreteria Confederale che propone, su indicazione della Segreteria stessa, l'elezione della Presidenza.

Fanno parte di diritto della Presidenza i componenti della Segreteria Confederale ed il Tesoriere.

In quanto organo consultivo, i lavori dell'Assemblea Nazionale non possono concludersi con un voto deliberante.

6.3 IL CONSIGLIO CONFEDERALE NAZIONALE

(art. 34, I c.)

Il Consiglio Confederale Nazionale è eletto direttamente dal Congresso. La sua prima riunione per l'elezione delle cariche è convocata di norma lo stesso giorno di chiusura del Congresso a cura della Presidenza del Congresso stesso che presiederà il Consiglio Confederale Nazionale fino all'elezione del Segretario Generale.

6.4 PRESIDENTE DEGLI ORGANI DI VOTO

Nell'ipotesi in cui una qualsiasi struttura, di qualsiasi livello, proceda all'elezione del Presidente dell'Organo di voto della struttura stessa, questa figura, non essendo organo statutario, non può convocare Organi statutari di qualsiasi livello. Inoltre, trattandosi di figura onoraria, la carica di Presidente non può essere ricoperta per un periodo superiore a quello di validità del Congresso che lo ha eletto.

7. COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DI CONTROLLO

(art. 43, u.c. – 44, u.c.)

7.1 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

(art. 43)

7.1.A COSTITUZIONE DEL COLLEGIO

Il Collegio dei Probiviri è tenuto a costituirsi entro 15 (*quindici*) giorni dalla data della sua elezione in sede congressuale. La prima riunione per l'elezione del Presidente è convocata e presieduta dal componente più anziano di età.

Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono validamente costituite, salvo quanto previsto al successivo punto 7.1.E, quando è presente la metà più uno dei suoi componenti. La constatazione dell'esistenza del numero legale va fatta all'inizio dei lavori mediante la sottoscrizione del foglio di presenza che ogni componente è tenuto a firmare.

7.1.B MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

In presenza di un ricorso di accertata competenza del Collegio, il Presidente dispone la convocazione contenente data, località della riunione ed ordine del giorno dei lavori. Tale convocazione avviene, di norma, almeno 7 (*sette*) giorni prima della data fissata per la riunione. Nei casi di motivata urgenza tale limite può essere ridotto a 4 (*quattro*) giorni.

Acquisito il ricorso, il Presidente del Collegio può nominare un relatore scelto all'interno del Collegio stesso al quale trasmette gli atti pervenuti fissando i termini per la conclusione dell'istruttoria.

7.1.C ESAME DEL RICORSO

Il Presidente fissa la prima riunione per la discussione del ricorso entro i 20 (*venti*) giorni successivi alla data della sua ricezione. La struttura che ha adottato il provvedimento ha facoltà di presentare memoria scritta almeno 5 (*cinque*) giorni prima della data fissata per il dibattimento.

In apertura dei lavori del Collegio, il relatore riferisce preliminarmente sul rispetto delle procedure previste dallo Statuto confederale e dal presente Regolamento di Attuazione da parte della struttura che ha adottato il provvedimento disciplinare.

Ove siano riscontrate irregolarità procedurali che ledono i diritti del ricorrente, il Collegio annulla il provvedimento senza entrare nel merito degli addebiti contestati all'iscritto e ne dà comunicazione nei 5 (*cinque*) giorni successivi, a mezzo raccomandata a.r., all'iscritto ed alla struttura UIL che ha adottato il provvedimento con procedura irregolare. La sanzione perde immediatamente efficacia e per gli stessi fatti non può essere iniziato nuovo procedimento disciplinare nei confronti dell'iscritto presso la stessa struttura.

7.1.D DISCUSSIONE DEL RICORSO

Accertata la rispondenza delle procedure e della competenza a decidere, il Collegio dei Probiviri, udite le osservazioni del relatore, entra nel merito del ricorso e, ove sia acquisita agli atti esplicita richiesta scritta, convoca l'iscritto per le controdeduzioni. E' facoltà del Collegio convocare in ogni caso tutte le parti che ritenga necessario sentire anche in assenza di esplicita richiesta.

Per ogni riunione deve essere redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dai

componenti presenti.

7.1.E *TERMINI PER LA DECISIONE*

Qualora fosse constatata la mancanza del numero legale il Collegio dei Probiviri viene riconvocato. Se anche la seconda riunione non può avere luogo per mancanza del numero legale, il Collegio dei Probiviri viene nuovamente convocato e decide con qualsiasi numero di presenti. Tale procedura deve essere realizzata entro il termine perentorio di 60 (*sessanta*) giorni dalla ricezione del ricorso.

Ai fini del calcolo dei 60 (*sessanta*) giorni per la decisione del ricorso, i termini di pronunciamiento rimangono sospesi dall'1 agosto al 31 agosto di ogni anno nonché durante la celebrazione del Congresso della struttura e nei 15 (*quindici*) giorni successivi necessari per l'insediamento del nuovo Collegio dei Probiviri eletto.

7.1.F *ESITO DEL RICORSO*

Il ricorso al Collegio dei Probiviri può essere accolto o respinto.

Se il ricorso è accolto la sanzione inflitta perde immediatamente efficacia e per gli stessi fatti non può essere iniziato nuovo procedimento disciplinare nei confronti dell'iscritto dalla medesima o da altra struttura.

Se il ricorso è respinto la sanzione oggetto del ricorso viene automaticamente confermata negli stessi termini inflitti dalla struttura.

L'esito del ricorso deve essere comunicato alla persona interessata nei 5 (*cinque*) giorni successivi alla data di decisione a mezzo raccomandata a.r.. Entro lo stesso termine deve essere data comunicazione sull'esito del ricorso alla struttura che ha adottato o proposto l'adozione del provvedimento disciplinare, all'Unione Nazionale di Categoria di appartenenza del ricorrente e alla Confederazione.

Il pronunciamiento da parte del Collegio confederale dei Probiviri conclude il giudizio per qualsiasi livello dell'Organizzazione.

7.2 *IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI* (*art. 43*)

7.2.A *COSTITUZIONE DEL COLLEGIO*

Il Collegio dei Revisori dei conti è tenuto a costituirsi entro 15 (*quindici*) giorni dalla data della sua elezione in sede congressuale. La prima riunione per l'elezione del Presidente è convocata e presieduta dal componente più anziano di età.

Le riunioni del Collegio dei Revisori dei conti sono validamente costituite quando è presente la metà più uno dei componenti. La rilevazione del numero legale va fatta all'inizio dei lavori mediante la sottoscrizione del foglio di presenza che ogni Revisore è tenuto a firmare.

7.2.B *CONVOCAZIONE DELLE RIUNIONI*

Il Collegio dei Revisori dei conti viene convocato almeno ogni tre mesi dal suo Presidente per il controllo dei documenti amministrativi della UIL e la regolarità formale dei documenti giustificativi di tutte le spese. Copia della lettera di convocazione deve essere inviata anche al Tesoriere.

La convocazione contenente data e località della riunione avviene, di norma, almeno 7 (*sette*) giorni prima della data fissata per la riunione. Nei casi di motivata urgenza tale limite può

essere ridotto a 4 (*quattro*) giorni.

Il Collegio dei Revisori dei conti è dotato di un apposito registro dei verbali con le pagine preventivamente numerate e siglate dal Presidente del Collegio stesso. Per ogni riunione deve essere redatto sull'apposito registro il verbale della riunione sottoscritto dal Presidente e dai suoi componenti presenti. Nel verbale, oltre all'annotazione sulla regolarità dei documenti giustificativi delle spese e sui riscontri contabili, devono essere riportate le presenze e le assenze, nonché le proposte che si ritiene opportuno formulare alla Segreteria ed all'organo di direzione della struttura per gli opportuni miglioramenti e per ovviare alle eventuali deficienze. Copia del verbale deve essere consegnata alla Segreteria confederale ed al Tesoriere entro i 5 (*cinque*) giorni successivi a quello della verifica.

Il Tesoriere è tenuto ad assistere il Collegio dei Revisori dei conti nell'esercizio delle sue funzioni nonché a mettere a disposizione tutta la documentazione richiesta.

Il Collegio dei Revisori dei conti redige e presenta al Congresso una relazione sulla attività svolta nel periodo intercorrente tra un Congresso e l'altro.

7.3 NORME COMUNI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DI CONTROLLO

Il Collegio Nazionale dei Probiviri ed il Collegio Nazionale dei Revisori dei conti della UIL hanno sede presso la Confederazione nazionale. Gli stessi possono avvalersi del personale della UIL nazionale per l'attività di Segreteria, la tenuta degli atti, il deposito dei verbali e quant'altro necessario.

Le spese sostenute dai componenti del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei conti per la partecipazione alle riunioni degli organi di controllo possono essere rimborsate dalla Confederazione solo a piè di lista, dietro presentazione dei relativi titoli di spesa.

8. INTERVENTO NELLE GESTIONI STRAORDINARIE DELLE STRUTTURE (art.47, u.c.)

8.1 POTERE DI INTERVENTO

In caso di inadempienze organizzative che provochino danno all'immagine ed alla coesione interna della UIL e/o di violazioni statutarie da parte della Camera Sindacale Territoriale, l'Unione Regionale ha l'obbligo dell'intervento straordinario. Il mancato assolvimento di tale obbligo comporta l'intervento della Confederazione nei confronti dell'Unione Regionale.

Nel caso in cui le inadempienze statutarie od organizzative di un Sindacato Territoriale o Regionale di categoria creino danno all'immagine della UIL o condizioni di non gestibilità della Camera Sindacale Territoriale, l'Unione Nazionale di Categoria - su richiesta motivata dell'Unione Regionale - ha l'obbligo dell'intervento statutario. Il mancato assolvimento di tale obbligo comporta l'intervento dell'Unione Regionale direttamente nei confronti del Sindacato Territoriale e/o Regionale di Categoria, sentita la Confederazione.

In presenza di contestazione da parte dell'Unione Nazionale di Categoria sulle motivazioni della richiesta di intervento statutario la decisione diventa di competenza dell'Esecutivo Confederale Nazionale.

Nel caso in cui le inadempienze statutarie od organizzative di una Camera Sindacale Territoriale creino danno all'immagine della UIL, l'Unione Regionale - su richiesta dell'Unione Nazionale di categoria - ha l'obbligo dell'intervento statutario.

In presenza di contestazione da parte dell'Unione Regionale sulle motivazioni della richiesta di intervento statutario la decisione diventa di competenza della dell'Esecutivo Confederale Nazionale.

8.2 PROCEDURE PER LA CONCILIAZIONE

La Segreteria della Camera Sindacale Territoriale convoca la categoria interessata a cui contesta l'inadempienza statutaria con ampia facoltà della categoria di presentare le sue controdeduzioni.

I documenti contenenti la contestazione e le controdeduzioni dovranno essere trasmessi immediatamente alla Segreteria dell'Unione Regionale UIL competente per territorio e, per conoscenza, alla Segreteria della Unione Nazionale di Categoria interessata.

La Segreteria dell'Unione Regionale UIL dovrà esperire entro i 20 (*venti*) giorni successivi alla ricezione dei documenti previsti al comma precedente un tentativo di conciliazione. L'esito negativo comporta la richiesta dell'intervento straordinario all'Unione Nazionale di Categoria.

Nel caso in cui l'inadempienza statutaria sia particolarmente grave non c'è alcun impegno di conciliazione regionale.

Entro 20 (*venti*) giorni dalla ricezione della richiesta da parte dell'Unione Regionale UIL, l'Unione Nazionale di Categoria ha l'obbligo di confermare l'intervento straordinario ovvero di opporsi alla richiesta di intervento e richiedere l'esame e la decisione conclusiva alla Segreteria confederale.

Trascorso il termine di cui sopra senza che l'Unione Nazionale di categoria abbia adottato una delle due soluzioni previste al comma precedente, la Segreteria dell'Unione Regionale UIL procederà all'intervento straordinario nei confronti del Sindacato Territoriale di Categoria interessato.

8.3 INTERVENTO PER LA GESTIONE STRAORDINARIA

Esperita senza esito la procedura di conciliazione e composizione della controversia, l'Unione Nazionale di Categoria ha l'obbligo di nominare entro 10 (*dieci*) giorni un Commissario e/o un Comitato di gestione concordandone la composizione con la struttura orizzontale competente per territorio.

L'inadempienza o il rifiuto dell'assunzione di tale obbligo da parte della Categoria nazionale comporta la nomina del Commissario direttamente da parte della Segreteria dell'Unione Regionale UIL.

La struttura che dispone la gestione straordinaria è tenuta a notificare alla Segreteria Confederale, entro 5 (*cinque*) giorni dalla data della decisione, la delibera dell'organo competente corredata con le indicazioni sulle modalità della gestione straordinaria, sui nominativi del Commissario e/o del Comitato di gestione, nonché sulla presunta data del Congresso straordinario ovvero dell'Assemblea Congressuale straordinaria della struttura commissariata.

La delibera dell'eventuale proroga fissata ai sensi dell'art. 47 dello Statuto dovrà contenere anche la data presunta di convocazione del Congresso straordinario o dell'Assemblea Congressuale straordinaria della struttura commissariata.

Nel caso in cui l'Unione Nazionale di Categoria si opponga alla richiesta di intervento straordinario disposto dall'Unione Regionale UIL la Segreteria confederale esaminerà la contestazione ed assumerà conclusivamente le decisioni necessarie.

8.4 REVERSIBILITÀ DELLA NORMA

Le stesse procedura previste ai paragrafi precedenti si applicano - a parti inverse - nel caso previsto al punto 8.1, paragrafo 2, del presente Regolamento di Attuazione.

8.5 PROCEDURE D'URGENZA

Nei casi di particolare gravità o urgenza il provvedimento per la gestione straordinaria di una struttura può essere adottato dalla competente Segreteria o dalla Segreteria Confederale. Ricorrendo questa ipotesi il provvedimento d'urgenza deve essere sottoposto al competente organo alla sua prima riunione utile e ratificato con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

9. AZIONE DISCIPLINARE E GARANZIE DELL'ISCRITTO

(art.50, u.c.)

9.1 SANZIONI E STRUTTURE COMPETENTI

L'azione disciplinare compete all'Esecutivo ai vari livelli dell'Organizzazione ed ogni organo la esercita verso i propri iscritti nell'ambito della propria giurisdizione. Gli Organi di voto ed esecutivi non possono esercitare direttamente l'azione disciplinare nei confronti degli iscritti che fanno parte di Organi superiori. In questi casi l'Esecutivo formulerà alla competente struttura sindacale superiore della quale fa parte l'iscritto destinatario della sanzione, la proposta motivata di adozione del provvedimento disciplinare. La struttura superiore che riceve la proposta ha l'obbligo di pronunciarsi sulla richiesta stessa e di darne comunicazione all'organo proponente entro i 15 (*quindici*) giorni successivi alla data di ricezione della medesima. Trascorso inutilmente tale termine la struttura proponente è automaticamente autorizzata ad avviare le procedure per l'adozione del provvedimento disciplinare.

I provvedimenti sono adottati con la seguente normativa:

- a) il richiamo scritto può essere adottato dall'Esecutivo ai vari livelli nei confronti dei propri iscritti, salvo quanto previsto al comma precedente, nell'ambito della sfera statutaria di competenza. Tale sanzione viene adottata dall'organo con la maggioranza semplice dei presenti;
- b) la sospensione dall'iscrizione e/o la destituzione dalle cariche può essere adottata dall'Esecutivo ai vari livelli nei confronti di un proprio iscritto o di un proprio dirigente. Il provvedimento di sospensione dall'iscrizione e/o di destituzione dalle cariche può essere adottato direttamente dall'Esecutivo Nazionale confederale.
- c) l'espulsione può essere proposta da qualsiasi Esecutivo di Camera Sindacale Territoriale, di Unione Regionale o di Unione Nazionale di categoria e può essere decisa solo dall'Esecutivo Confederale Nazionale.

Le sanzioni di cui ai punti b) e c) sono adottate con la maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti.

Nei casi di particolare gravità e comprovata urgenza, il provvedimento disciplinare previsto ai precedenti punti b) può essere adottato dalla Segreteria della struttura competente ad infliggere la sanzione o dalla Segreteria Confederale Nazionale. Ricorrendo tale ipotesi il provvedimento sanzionatorio deve essere sottoposto al competente organo alla sua prima riunione utile e ratificato con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

9.2 PROCEDURE DI GARANZIA

Gli addebiti specificati nei loro aspetti essenziali devono essere comunicati all'iscritto mediante lettera raccomandata a.r. almeno 15 (*quindici*) giorni prima della data di convocazione dell'organo abilitato a decidere la sanzione disciplinare.

Nei casi in cui il provvedimento disciplinare previsto ai precedenti punti b) e c) è adottato con procedura d'urgenza gli addebiti di cui al primo comma devono essere contestati insieme alla notifica dell'adozione del provvedimento disciplinare. In questo caso le controdeduzioni scritte devono essere inoltrate al competente Collegio dei Probiviri insieme al ricorso.

L'interessato, ricevuta la comunicazione, può fornire contro deduzioni scritte all'organo abilitato a decidere.

L'ordine del giorno con il quale viene convocato l'organo di voto o di direzione dovrà prevedere formalmente la proposta di adozione del provvedimento disciplinare. Della convocazione deve essere data comunicazione all'iscritto oggetto della possibile sanzione mediante lettera raccomandata a.r. spedita almeno 7 (*sette*) giorni prima della data di riunione del competente organo.

Il provvedimento assunto nel rispetto delle presenti procedure diventa immediatamente esecutivo ed ha valore per tutte le strutture. Lo stesso va comunicato per iscritto, mediante raccomandata a.r., entro i 5 (*cinque*) giorni successivi alla data della sua adozione:

- alla persona interessata;
- al Collegio dei Probiviri competente a decidere in caso di ricorso;
- alla struttura confederale di pari livello;
- alla struttura nazionale di categoria di appartenenza dell'iscritto.

9.3 RICORSI

Avverso qualsiasi provvedimento di natura disciplinare la persona interessata può presentare ricorso al Collegio dei Probiviri competente a decidere.

Il ricorso deve essere inviato a mezzo raccomandata a.r. al Presidente del Collegio dei Probiviri e, per conoscenza, al Segretario Generale della struttura che ha adottato il provvedimento disciplinare entro il termine massimo di 7 (*sette*) giorni dalla data in cui è stata ricevuta la comunicazione di adozione del provvedimento stesso. Nel ricorso l'iscritto deve precisare le ragioni poste a base dello stesso.

Ricevuto il ricorso il Presidente del Collegio dei Probiviri dispone l'avvio delle procedure previste dal presente Regolamento.

Il ricorso deve essere obbligatoriamente diretto al Collegio dei Probiviri della struttura che ha adottato il provvedimento o, in assenza, al Collegio dei Probiviri del livello immediatamente superiore.

Nel caso in cui il Collegio dei Probiviri non sia competente a decidere per difetto di giurisdizione il ricorso viene trasmesso automaticamente al Collegio competente dandone comunicazione, per conoscenza, al ricorrente. In questa ipotesi il termine per l'assunzione della decisione decorre dalla data di ricezione del ricorso da parte del Collegio dei Probiviri competente.

10. PARTECIPAZIONE DEGLI ADERENTI AI CONGRESSI TERRITORIALI (*art. 7, u. c.*)

Gli aderenti in possesso dell'Attestato di adesione alla UIL ed in regola con il pagamento delle quote, possono partecipare alla vita delle strutture territoriali secondo le modalità di coinvolgimento stabilite dall'organo di voto dell'Unione Regionale.

11. NORME GENERALI E REGOLAMENTO PER LA DEMOCRAZIA INTERNA

(artt. 32, u. c. – 35, u. c.e 44, u. c. - 51)

11.1 FUNZIONAMENTO E FORMAZIONE DEGLI ORGANI

Tutti gli iscritti, nelle forme previste dallo Statuto, possono partecipare alla formazione degli organi ed a concorrere alle cariche a tutti i livelli.

Gli Organi di voto ed esecutivi di tutte le strutture UIL devono essere composti in equilibrata rappresentanza di genere commisurata, di norma, al numero delle persone iscritte della struttura. Gli Organi di voto delle Camere Sindacali Territoriali, delle Unioni Regionali, nonché dei Sindacati territoriali di categoria devono, inoltre, ricomprendere una rappresentanza dei delegati di base, degli operatori dei servizi e di coloro che presidiano il territorio.

Nelle strutture territoriali di qualsiasi livello che contino, nella rispettiva base associativa, una percentuale di iscritte pari o superiore al 30% del totale degli iscritti della struttura, la composizione della Segreteria dovrà prevedere almeno una presenza femminile.

La vigilanza sulla corretta formazione degli organi in funzione della rappresentanza di genere è affidata alla struttura di livello immediatamente superiore, la quale ha il potere ed il dovere di intervenire per riequilibrare situazioni in contrasto con la presente norma.

La convocazione degli Organi, contenente data, ora, località della riunione ed ordine del giorno dei lavori avviene per iscritto di norma almeno 15 (*quindici*) giorni prima della data fissata per la riunione. Nei casi di particolare gravità ed urgenza tale limite può essere ridotto. Nel caso di riunioni in cui è previsto il voto di merito sulle questioni all'ordine del giorno il limite di tempo non può essere inferiore a 5 (*cinque*) giorni.

Eventuali variazioni dell'ordine dei lavori indicati nell'ordine del giorno debbono essere presentate e poste in votazione all'apertura dei lavori stessi.

I componenti degli organi hanno l'obbligo di assicurare la presenza fino dall'inizio e per l'intera durata dei lavori.

Ogni Organo potrà decidere le modalità ed i tempi di intervento dei suoi componenti.

Nelle riunioni in cui siano previste elezioni, designazioni e/o nomine di qualsiasi tipo - sia interne alla struttura che esterne - ovvero quando si assumano impegni di spesa non ordinari, ogni struttura dovrà prevedere la redazione di un apposito verbale con allegato il foglio di presenza debitamente sottoscritto dai partecipanti. Il verbale, redatto a cura di un componente designato dall'organo tra i suoi componenti, deve essere depositato e conservato presso la Segreteria della struttura.

11.2 VALIDITÀ DELLE RIUNIONI

Le riunioni degli Organi sono validamente costituite, salvo i casi espressamente previsti, quando è presente almeno la metà più uno dei suoi componenti effettivi.

11.3 VALIDITÀ DELLE DECISIONI DEGLI ORGANI

Le decisioni degli organi statutarie della UIL di qualsiasi livello sono valide, salvo i casi espressamente previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento di Attuazione, quando abbiano ottenuto, rispettivamente, una maggioranza del:

- a) 50% + 1 dei presenti per l'assunzione di decisioni politiche di ordine generale e per l'approvazione del conto consuntivo e preventivo di spesa;
 - b) 75% + 1 degli aventi diritto al voto per l'approvazione di spese rilevanti che impegnino la struttura per più esercizi economici.
-

Per la validità delle decisioni è richiesto il foglio di presenza e la verbalizzazione delle presenze e delle assenze specificando, tra queste ultime, quelle ingiustificate.

Per le riunioni nelle quali si debbano adottare impegni di spesa straordinaria, l'adozione del foglio di presenza e la verbalizzazione delle decisioni costituiscono documentazione vincolante ai fini dell'esecuzione della decisione.

11.4 SOSTITUZIONI

Nel caso in cui tra un Congresso e l'altro si dovessero creare per qualsiasi motivo delle vacanze di uno o più componenti degli organi statutari di qualsiasi grado e livello, si procederà con decisione del competente Organo di voto, su proposta della rispettiva Segreteria e con decisione assunta a maggioranza dei presenti, al reintegro dei posti vacanti nel rispetto delle quote di competenza.

Nei casi in cui dovesse stabilmente venire meno un componente del Collegio dei Probiviri o del Collegio dei Revisori dei conti, il competente Organo di voto della Struttura provvederà a segnalare al Presidente del relativo Organo di controllo il nominativo del componente subentrante.

12. ENTI, SOCIETA' E COORDINAMENTI DELLA UIL (art. 4)

12.1 COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI

Gli Organi di gestione delle articolazioni UIL indicate nell'art. 4 dello Statuto, sono individuati per la loro formazione dall'Esecutivo Confederale nazionale, così come previsto dall'art. 35, lettera g) dello Statuto Confederale, sulla base della competenza, nel numero massimo di 3 componenti, tra cui il Presidente.

La Confederazione comunica alla struttura interessata le determinazioni dell'Esecutivo Confederale nazionale per la nomina degli Organi di gestione che devono essere eletti seguendo le norme previste dall'ordinamento giuridico vigente nella struttura stessa.

12.2 COORDINAMENTO

A livello confederale viene istituito il Coordinamento Nazionale delle strutture indicate nell'art. 4 dello Statuto, presieduto da un delegato della Segreteria Confederale alla quale risponde.

Nello svolgimento dell'attività specifica delle singole strutture, i Responsabili devono tenere costantemente aggiornato il Coordinatore nazionale su tutti i temi che attengono alla vita della struttura stessa.

Il Coordinatore nazionale, sentiti i Responsabili, ha potere d'intervento nelle attività gestionali e organizzative degli stessi nell'ambito delle norme di legge, di regolamento o di contratto che ne regolano la vita.

12.3 CONSULTA NAZIONALE

Le scelte strategiche, i piani di investimento e le politiche di sviluppo dei servizi, le scelte di insediamento sul territorio, la definizione degli impegni di espansione e differenziazione dei servizi UIL indicati nell'art. 4, comma 3, punti da 1 a 6, sono di competenza della "Consulta Nazionale dei Servizi UIL".

La Consulta Nazionale dei Servizi UIL è nominata dal Consiglio Confederale Nazionale ed è composta dai responsabili nazionali dei servizi confederali interessati, da dirigenti delle categorie impegnate sulle tematiche dei servizi, da dirigenti di livello regionale.

La Consulta Nazionale dei Servizi UIL è presieduta dal Segretario Confederale Organizzativo.

12.4 FORMAZIONE

Le strutture UIL già dotate di strumenti formativi diretti o in collaborazione con Enti Bilaterali, è indispensabile che concertino con la Confederazione l'attività da svolgere.
